

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

II CTU non comunica con il CTP: nullità della consulenza?

La violazione dell'obbligo di comunicazione al consulente tecnico di parte delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio (art. 91 disp. att. c.p.c., comma 2) non produce nullità della consulenza di quest'ultimo, ove il consulente della parte interessata avrebbe potuto essere informato di tali operazioni dal difensore della medesima.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 28.2.2014, n. 4808

...omissis...

1.1.- Col primo motivo, i ricorrenti denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 201 c.p.c., comma 2, art. 91 disp. att. c.p.c., comma 2, sostenendo l'obbligo di comunicazione al consulente di parte per consentirne la partecipazione alle operazioni peritali, che coesiste con l'obbligo di dare comunicazione d'ufficio alle parti, da cui la nullità della consulenza, pur avendo il C.T.U. provveduto alla seconda comunicazione.

2.1.- Il motivo va respinto.

Va in primis rilevato che, nel caso del lodo arbitrale, il richiamo alle regole processuali proprie del codice di procedura è da valutarsi solo in termini di rispetto del principio del contraddittorio, atteso che, come ritenuto da ultimo nella pronuncia 17099/2013, il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza

delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell'incarico arbitrale; esso deve, comunque essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 9.

Ciò posto, deve ritenersi che nel caso di specie, correttamente la Corte del merito ha ritenuto non violato il principio del contraddittorio, avendo riscontrato la regolare comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali ai difensori delle parti, per cui le parti, poste così a conoscenza dell'inizio, ben avrebbero potuto partecipare personalmente o a mezzo dei difensori o dei propri consulenti, già nominati.

E, come affermato nelle pronunce 2594/82 e 2834/83, la violazione dell'obbligo di comunicazione al consulente tecnico di parte delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio (art. 91 disp. att. c.p.c., comma 2) non produce nullità della consulenza di quest'ultimo, ove il consulente della parte interessata avrebbe potuto essere informato di tali operazioni dal difensore della medesima.

1.2.- Col secondo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di motivazione, omessa insufficiente e contraddittoria, per non essere stata considerata la comune intenzione delle parti, nel senso di volere tenere indenne la parte acquirente da eventuali insussistenze patrimoniali, che non potevano certamente essere rappresentate da mere rettifiche di bilancio, nè tanto meno, per quanto riguardante la presunta esposizione bancaria, da "anticipi fatture", che si estinguono automaticamente col pagamento delle fatture stesse da parte dei clienti.

Secondo i ricorrenti, la Corte del merito non spiega perchè sia applicabile nel caso la categoria fiscale della sopravvenienza passiva, e comunque tale nozione è intesa non a verificare "le insussistenze patrimoniale, avendo quale esclusiva finalità, evidentemente, la determinazione del reddito imponibile".

2.12.- Il motivo è inammissibile, per la mancanza del momento di sintesi.

Il ricorso è infatti soggetto al disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, ed applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 (L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) e quindi anche nella specie, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6 aprile 2006.

Orbene, come affermato nella pronuncia 1747/2011, questa Corte regolatrice - alla stregua della stessa letterale formulazione dell'art. 366 bis c.p.c. - è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di

valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (in termini, tra le tante, le pronunce 8897/2008, 8555/2010, 5794/2010).

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Le spese del presente giudizio si intendono a carico dei ricorrenti, secondo il principio della soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014